

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 13 marzo 2001, n. 376

Linee guida regionali in materia di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico, chirurgo, odontoiatra, veterinario e del personale della dirigenza del ruolo sanitario, dipendente delle aziende ed enti del S.S.R. Pag. 23

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** LE 5 marzo 2001, n. 126.

Classificazione delle strade consortili ASI (Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Frosinone). Asse viario e strada n. 8 dell'agglomerato industriale di Anagni. Pag. 34

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** LE 5 marzo 2001, n. 131.

Nomina della commissione tecnica Istituita presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura per esprimere i pareri sul rilascio delle licenze per la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri. Pag. 35

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** LE 8 marzo 2001, n. 135.

Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Frosinone. Classificazione della strada ASI 1S-Prog.SAI/FR 1068/L Comune di Ferentino (FR), agglomerato industriale di Frosinone. Pag. 35

**DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE** 24 marzo 2001, n. 11.

Legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, Attivazione C.O.R. Centro operativo regionale di protezione civile. Evento sismico del 23 marzo 2001. Pag. 36

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT** 12 marzo 2001, n. 194.

Agenzia di viaggi e turismo Denise Tour Operator in Albano Laziale, via M. De Gasperi, n. 83. Revoca autorizzazione n. 413 del 16 maggio 2000, lettera A. Legge Regionale 10/2000. Pag. 38

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT** 12 marzo 2001, n. 213.

Agenzia di viaggi e turismo Vitruvius in Formia, piazza Marconi n. 7. Revoca autorizzazione decreto P.G.R. n. 5056 del 7 giugno 1988 per rinuncia all'esercizio delle attività di cui all'art. 3 lettera B della legge regionale 63/84. Pag. 38

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE E SISTEMI** 21 marzo 2001, n. 617.

Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi n. 40 del 13 gennaio 2000, concernente il concorso riservato, per titolo ed esami, per la copertura di 157 posti di ottava qualifica funzionale, nel ruolo del personale degli uffici della Regione Lazio, bandito con deliberazioni di Giunta regionale n. 2848 del 23 giugno 1998, n. 3256 dell'8 luglio 1998 e n. 397 del 9 febbraio 1999. Esclusione dei candidati. Revoca. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 42 del 30 aprile 2001, Parte III).

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE** 14 marzo 2001, n. 240.

Reg. CEE n. 822/87, articolo 7, paragrafo 2, comma 2. Atto di determinazione concernente: Trasferimento a favore della ditta Piccini Aldo dell'esercizio del diritto di reimpianto di superfici vitate (ha 0,15,00) destinate alla produzione di vino a D.O.C. «Colli Etruschi Viterbesi» (merlot). Pag. 39

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE** 21 marzo 2001, n. 275.

Reg. CEE n. 822/87, articolo 7, paragrafo 2, comma 2. Atto di determinazione concernente: Trasferimento a favore della ditta Agricola Alessia S.p.a. dell'esercizio del diritto di reimpianto di superfici vitate (ha 3,30,00) destinate alla produzione di vino a D.O.C. «Colli Etruschi Viterbesi» (merlot). Pag. 40

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO** 20 febbraio 2001, n. 108.

Reg. CEE n. 2052/88 e 2081/93. Attivazione DOCUP Obiettivo 2 1997/99, Asse II, Misura 2.2. Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane, annualità 1999. Revoca contributo impresa artigiana Rieti Infissi S.n.c. di S. e Coronella G. ed E. Pag. 42

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO** 20 febbraio 2001, n. 111.

Reg. CEE n. 2052/88 e 2081/93. Attivazione DOCUP Obiettivo 2 1997/99, Asse II, Misura 2.2. Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane, annualità 1997/98. Revoca contributo impresa artigiana Nuova Metalco di Consalade Oreste. Pag. 42

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO** 27 febbraio 2001, n. 132.

Legge 28 maggio 1997, n. 140, art. 13 e successive modifiche ed integrazioni. Incentivi attribuiti alle imprese, anno 2000. Approvazione delle dichiarazioni domande e concessione delle agevolazioni. Pag. 43

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

13 MAR. 2001

=====

ADDI' 13 MAR. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CERAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - IANNARILLI - ROBILOTTA


DELIBERAZIONE N° 376

OGGETTO: LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA  
D'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PRO.F. LE INTRAMURARIA DEL PERSONALE MEDICO  
CHIRURGO, ODONTIATRA, VETERINARIO E DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL  
RUOLO SANITARIO DIPENDENTE DELLE AZIENDE ED ENTI DEL S.S.R. -



Oggetto: linee-guida regionali in materia di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria del personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e del personale della dirigenza del ruolo sanitario, dipendente delle aziende ed enti del S.S.R..

LA GIUNTA REGIONALE



VISTA la normativa di riferimento;

- Legge 23.12.1998, n. 448;
- Legge 23.12.1999, n. 488;
- D.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.C.M. 27.03.2000;
- CC.CC.NN.LL. 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., entrati in vigore il 9.6.2000;

VISTO in particolare:

- l'art. 72, comma 11, della legge finanziaria 23.12.1998, n. 448, che dispone che il Direttore Generale, fino alla realizzazione di proprie strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero e ambulatoriale all'interno dell'Azienda, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati ed altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali;
- l'art. 15 quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni che, definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario e conferma il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali, facendo salvo quanto disposto dal citato comma 11 dell'art. 72 della legge 23.12.1998, n. 448;
- il D.P.C.M. del 27.3.2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale", che detta disposizioni che cessano di avere efficacia, salvo quelle di cui agli artt. 2, 3 e 4, dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale in materia, nonché, limitatamente al corretto equilibrio fra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale nazionale;
- i CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 15 quinquies, disciplinano il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, anche al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, e i criteri generali per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione;

CONSIDERATO che sulla base delle disposizioni sopra citate, sono state predisposte Linee Guida utili ai Direttori Generali delle Aziende

sanitarie al fine dell'adozione dell'apposito atto aziendale che definisca le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

- che le OO.SS. della Dirigenza Medica, veterinaria e sanitaria, debitamente consultate in ordine a dette linee-guida, hanno avanzato, nel corso dei vari incontri tenutisi, proposte ed osservazioni che, in parte, sono state recepite;

PRESO, altresì atto, che le OO.SS. medesime nella riunione del 27.02.2001 hanno sottoscritto il documento finale, condividendolo, ad eccezione della C.G.I.L. Medici;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare le "LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DELLA REGIONE LAZIO" R

di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

VISTA la legge n. 127/97;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità

#### DELIBERA

- di approvare le Linee Guida per l'esercizio della libera professione intramuraria della REGIONE LAZIO R

di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

- Il presente provvedimento non è soggetto a controllo.

- Lo stesso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



15 MAR. 2001

SI CESSA A CORRERE  
Palinuro

INDICE

ANDRO  
[Signature]

- art. 1: Premessa generale e finalità
- art. 2: Categorie professionali
- art. 3: Enti destinatari
- art. 4: Caratteristiche della libera professione intra moenia e principi generali
- art. 5: Organizzazione della libera professione intramuraria
- art. 6: Facoltà e limiti degli aventi diritto
- art. 7: Tipologia della libera professione intramuraria
- art. 8: Attività ambulatoriale
- art. 9: Autorizzazione all'utilizzo degli studi privati per L.P. intramuraria
- art. 10: Attività libero professionale in regime di ricovero
- art. 11: Attività di consulenza
- art. 12: Consulti
- art. 13: Attività a pagamento richiesta da terzi
- art. 14: A.L.P.I. dei Dirigenti Sanitari del Dipartimento Igiene e Prevenzione
- art. 15: Personale di supporto
- art. 16: Criteri per la determinazione delle tariffe dell'A.L.P.I.
- art. 17: Copertura assicurativa
- art. 18: Informazione all'utenza
- art. 19: Funzioni di controllo e di verifica
- art. 20: Commissione paritetica regionale per l'A.L.P.I.

[Signature]

[Signature]

UNSPED  
ALPAC  
[Signature]

ASL STEMI

[Signature]

CIRCOLO ASRS  
[Signature]

Federazione Medici

M. Betti + obiterazione  
a Verobale

[Signature]


ANARO ASSONED

[Signature]

UNSPED SHR  
[Signature]

ANARO (UNSPED)

CONFERENZA  
[Signature]



Questo che in presente copia  
è conforme all'originale  
conserva negli atti  
10 MAR 2001





SICUS COOPERATIVA  
Stalme

ANRO  
[Signature]

# LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DELLA REGIONE LAZIO

[Signature]  
[Signature] (Quali SAS)

[Signature]

## Articolo 1 Premessa generale e finalità

1. Nel quadro della valorizzazione della centralità dell'Utente e del miglioramento della qualità e della umanizzazione dell'assistenza, assume un peculiare rilievo la piena attuazione dell'istituto della libera professione intra-muraria. Per attività libero-professionale (A.L.P.) della dirigenza sanitaria s'intende: "l'attività che detto personale individualmente o in equipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N. di cui all'art. 9 del D. Lgs. 502/92.

La salvaguardia del diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuta, trova infatti la sua espressione qualificante nella libera scelta delle cure e del medico da parte del cittadino e nella garanzia della continuità delle cure, nel rispetto dei reali bisogni assistenziali e di quel rapporto di fiducia caratteristico e proprio del rapporto medico-paziente.

2. L'attività libero professionale della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria costituisce un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che saranno offerti sul mercato sanitario in parallelo all'attività istituzionalmente dovuta, al fine di:

- contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Ente, nell'ambito di un sistema sanitario complessivamente inteso;
- rafforzare la capacità competitiva dell'Azienda Sanitaria, non solo sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture private, ma anche sul mercato più generale dei servizi sanitari;
- garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza sanitaria;

3. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.

4. La libera professione intramuraria è esercitata al di fuori dell'orario di lavoro (sia in regime ambulatoriale, sia in regime di ricovero diurno od ordinario) ed in particolare:

- a) al di fuori del servizio, se esercitata nell'ambito di strutture non appartenenti all'Ente;
- b) al di fuori dell'orario di servizio o con recupero dei tempi standard definiti per le prestazioni rese, ovvero mediante distinta imbrattatura, se esercitata nell'ambito di strutture appartenenti all'Ente.

## Articolo 2 Categorie professionali

Le disposizioni del presente atto, si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi).

CIRCO ASTRA  
[Signature]



[Signature]

[Signature]

ANARO-ANARCO  
[Signature]

AAROI (VMSREP)  
[Signature]

[Signature]

LAZIO REGIONE  
DIREZIONE REGIONALE  
SICUREZZA CONFEDAS  
Helmer

5/10/2001  
5/10/2001

HARNO  
M...  
\*C...  
\*C...

### Articolo 3 Enti destinatari

Le disposizioni del presente atto di indirizzo si applicano alle Aziende del SSN, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nonché ai Policlinici Universitari, le Aziende Ospedaliere e altre Strutture di Ricovero e Cura convenzionate con l'Università.

Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, e gli istituti e gli enti ecclesiastici di cui all'art. 4 comma 12 e 13 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1 commi da 5 a 19, della legge 662/96 e alle disposizioni del DLgs 229/99, e successive modificazioni, e delle linee del presente regolamento.

FRANCO

### Articolo 4 Caratteristiche della libera professione intra-moenia e principi generali

1. L'attività libero professionale intramuraria può essere svolta:
  - in regime di ricovero ordinario, di day-hospital e di day surgery;
  - in regime ambulatoriale;
  - per prestazioni diagnostiche ed esami strumentali;
  - in forma di consulenze e consulti.
2. L'attività libero professionale è rivolta alla soddisfazione della domanda di:
  - Utenti del SSN;
  - Utenti singoli paganti;
  - Aziende Sanitarie Pubbliche e Private accreditate, ai sensi del D. Lgs. 229/99
  - Imprese, Enti, Istituzioni pubbliche e private;
  - Fondi sanitari, Assicurazioni, Mutue;
  - Aziende Sanitarie stesse per la riduzione delle liste di attesa e/o per l'incremento della competitività.
3. Tutte le attività rese in ambito aziendale possono essere erogate in regime di area a pagamento, fatto salvo le attività esplicitamente escluse dalla normativa vigente.
4. La rendicontazione contabile dell'attività libero professionale è gestita in regime di contabilità separata.
5. Non rientrano tra le attività libero professionali disciplinate dal presente regolamento le attività di cui all'art. 13 del DPCM 27 Marzo 2000.

LAZIO REGIONE  
DIREZIONE REGIONALE  
SICUREZZA CONFEDAS

### Articolo 5 Organizzazione della libera professione intramuraria

1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere d'intesa con il Collegio di Direzione, adottano un apposito atto aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività libero professionale del personale medico e delle altre professionalità della Dirigenza del ruolo sanitario.
2. L'atto aziendale:
  - a) individua nell'ambito dell' Azienda, proprie idonee strutture e spazi distinti e separati da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.
  - b) individua, in assenza degli spazi e tempi previsti di cui al punto a), spazi sostitutivi in case di cura e in altre strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni;

FRANCO

FRANCO

FRANCO

FRANCO (CH STED)  
Pag. 3/9

FRANCO



- c) indica, a seguito di ricognizione, previa contrattazione con le OO.SS. della dirigenza, il numero dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario che hanno optato per il rapporto esclusivo e quanti di questi hanno chiesto di operare in un regime libero professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti ovvero negli spazi sostitutivi individuati fuori dell'Azienda;
- d) individua e quantifica il personale di supporto dell'attività libero professionale;
- e) si attiene, per quanto riguarda i criteri di determinazione delle tariffe e la loro ripartizione, a quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata;
- f) definisce le modalità per le prenotazioni, tramite distinti uffici e con personale addetto, e per la tenuta delle liste di attesa, nonché le modalità per la utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività;
- g) istituisce appositi organismi di verifica della ALPI, promozione e monitoraggio costituiti in forma paritetica fra rappresentanti delle OO.SS. Sanitarie firmatarie dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza e rappresentanti dell'Azienda.
3. Gli adempimenti previsti nel precedente comma ai punti a), c), e) e g) sono adottati previa intesa con le OO.SS. Sanitarie firmatarie dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza.
4. Nei casi in cui l'Ente non disponga, in tutto o in parte, (tenuto conto dell'attività libero professionale prevista in costanza di ricovero) di spazi idonei, lo stesso Ente provvederà a reperire gli spazi stessi, come previsto dalle disposizioni vigenti.

### Articolo 6

#### Facoltà e limiti degli aventi diritto (dirigenti medici, odontoiatri, veterinari e dirigenti del ruolo sanitario)

1. La libera professione si esercita al di fuori dell'orario di servizio, dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica, nonché di ogni altra attività che deve essere istituzionalmente assicurata. Qualora non sia possibile od agevole, discriminare le fasce orarie dedicate all'attività istituzionale da quelle riservate all'attività da rendere in regime libero-professionale (come, per esempio per i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio) ovvero nel caso di prestazioni libero professionali in orario di servizio specificatamente individuate e concordate con l'Azienda, deve essere determinata la resa dell'orario relativo, quantificata sulla base dei tempi oggettivi d'assistenza, tempo che deve essere, comunque, recuperato in relazione al numero e tipologia delle prestazioni effettuate.
2. L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Ove in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, il personale interessato non possa esercitare l'attività stessa nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato, su sua specifica e motivata richiesta, dal Direttore Generale con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. della Dirigenza, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in un'altra disciplina, sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina stessa.
3. Le ricevute o fatture derivanti dall'ALPI, esercitata presso strutture private non accreditate sono emesse ai sensi degli artt. 56 e 57 del C.C.N.L..

### Articolo 7

#### Tipologia della libera professione intramuraria

1. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:
- a) come attività libero professionale individuale caratterizzata dalle scelte dirette da parte dell'utente, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal



SCUAS  
Direttore Generale d'intesa con il Collegio di direzione e in strutture esterne in accordo con quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della Legge 23.12.1998, n. 448;

- b) come partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;
- c) come partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in equipe al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture, di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria, non accreditate, previa convenzione dell'Azienda con le predette aziende e strutture;
- d) come partecipazione ai proventi di attività professionali svolte nelle Aziende, nei confronti di soggetti singoli o collettivi (mutue, assicurazioni, società od enti privati ecc.), quando le predette attività siano effettuate al di fuori dell'impegno di servizio ovvero consentano la riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessati.

**Articolo 8**  
**Attività Ambulatoriale**

1. Nelle strutture delle U.S.S.LL. e delle Aziende Ospedaliere, le aziende reperiscono idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria. L'attività ambulatoriale, ivi compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, esercitata in regime di attività libero-professionale, può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l'attività istituzionale, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero-professionale), privilegiando comunque l'attività istituzionale. L'attività ambulatoriale libero professionale può essere svolta, a richiesta, anche presso il domicilio del paziente.

2. Nei casi in cui non sia possibile reperire all'interno dell'Azienda in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all'esterno dell'Azienda in strutture non accreditate.

**Articolo 9**  
**Autorizzazione all'utilizzo degli studi privati per libera professione intramuraria.**

1. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i Direttori Generali prevedono specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramuraria.

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i Dirigenti sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intra moenia sono autorizzati all'utilizzo di studi privati per l'espletamento della stessa;
- b) l'attività deve essere svolta, ~~di notte, in un'unica sede~~ <sup>alle ore di servizio, sede</sup> nell'ambito del territorio della Regione ove il dirigente presta servizio; qualora il dirigente svolga attività professionale in una o più sedi della Regione, il Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione, può autorizzare, tenuto conto della specifica attività svolta, della frequenza degli accessi e degli investimenti effettuati, la prosecuzione dell'attività almeno fino al termine stabilito dalla normativa vigente.
- c) gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale individuale sono definiti d'intesa tra l'Azienda e il Dirigente compatibilmente con le esigenze di servizio;
- d) al personale dirigente sanitario che utilizza studi privati è consentita la detrazione delle spese sostenute per l'attività libero professionale, optando tra le seguenti due distinte modalità:



AAAO-ASPORES  
AAAOI (ASPORES)  
Pag. 5/9

AAAO  
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



*Stus*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

deduzione forfetaria dal reddito nella misura del 25 % ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera i) della legge 23 dicembre 2000, n° 388;

2) deduzione dalle tariffe degli oneri sostenuti dal professionista per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 7 comma 4, lettera e), del DPCM 27 marzo 2000 in materia di libera professione intra moenia.

e) le ricevute o fatture sono emesse sul bollettario dell'Azienda, e gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, <sup>al momento della concentrazione</sup> il quale detrae gli eventuali oneri di cui alla precedente lettera d) punto 2, trattiene a titolo di acconto le quote di sua spettanza e versa la quota rimanente, entro i successivi <sup>quindici</sup> giorni, alle casse dell'Azienda. L'Azienda è obbligata ad inserire gli importi versati negli emolumenti stipendiali entro trenta giorni dal versamento nelle casse dell'Azienda;

f) una quota della tariffa è acquisita dall'Azienda, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. ~~in relazione alle varie tipologie di attività ed ai costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda.~~

3. La gestione dell'attività è soggetta alle norme di cui all'art.3, commi 6 e 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.

### Articolo 10

#### Attività libero professionale in regime di ricovero.

1. Nei Presidi Ospedalieri delle UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti. L'idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario dell'attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attività in spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali.

2. La disponibilità di posti letto per l'attività libero-professionale programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall'articolo 5, comma 3 del D.P.C.M. 27 marzo 2000.

3. Fino alla realizzazione nell'Azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero, le Aziende, in attuazione dell'atto aziendale sopra richiamato, reperiscono, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative osale operatorie) presso strutture non accreditate, da destinare ad attività professionale intramuraria.

4. Attività professionali a pagamento in strutture sanitarie non accreditate o di altra Azienda del S.S.N., possono essere richieste da singoli utenti, o svolte individualmente o in equipe, ai sensi dell'art. 15 quinquies comma 2 lettera c) del Dlgs 502 / 1992 e successive modificazioni.

Tali attività sono disciplinate da convenzione tra l'Azienda e le predette strutture secondo modalità stabilite nel regolamento aziendale.

### Articolo 11

#### Attività di Consulenza

1. L'attività di consulenza del personale dirigente del ruolo sanitario, svolta all'interno dell'Azienda, costituisce compito istituzionale.

2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi con le modalità sotto indicate:

a) in Servizi Sanitari di altra Azienda o ente del comparto mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:

- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;



*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

AA.R.O.I. (U.M.S.P.E.D.)  
*[Signature]*

4

*[Signature]*



SI CUS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- il compenso e le modalità di svolgimento.

b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale.

3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'Azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuire il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza.

4. Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

5. Le entità dei compensi e dei rimborsi per le spese eventualmente sostenute (viaggi, trasferimenti, ecc.) restano fissate come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per le attività trasfusionali svolte nei confronti delle case di cura private ai sensi del comma 1 art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità 10 settembre 1995 compete una quota del 20% del fatturato complessivo derivante dalla convenzione in favore del personale dell'equipe del centro stesso.

La durata delle convenzioni e le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi spese deve essere contenuta nell'atto deliberativo Azienda e della consulenza.

#### Articolo 12 Consulti.

Le prestazioni devono essere inerenti la disciplina di appartenenza e/o in disciplina equipollente in conformità alle disposizioni vigenti.

In relazione alle particolari prestazioni assistenziali, l'assistito può chiedere all'Azienda che la prestazione sia resa direttamente dal Dirigente scelto dallo stesso ed erogata al proprio domicilio.

#### Articolo 13 Attività a pagamento richiesta da terzi.

L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi (mutue, assicurazioni, enti, istituzioni, società private, etc.) all'Azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, a richiesta del dirigente interessato, rientra tra le attività libero professionali intramurarie ed è sottoposta alla disciplina per tali attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità al presente atto. Si considerano prestazioni erogate in regime di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 55 del CCNL vigente anche le prestazioni richieste ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa, di acquisire prestazioni aggiuntive, di soddisfare le richieste prestazionali delle convenzioni stipulate con soggetti terzi, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di ricoprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. La predetta materia verrà disciplinata di volta in volta nell'ambito delle prescritte autorizzazioni.

#### Articolo 14 Attività libero - professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione.

L'attività libero - professionale intramuraria dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, è esercitata nel rispetto dei principi già richiamati, in analogia a quanto già precedentemente previsto, per l'esercizio dell'attività intra moenia del restante personale, nonché nel rispetto del criterio di valutazione dell'assenza di conflitto con le

ARPA,

*[Handwritten signature]*

ARRO (VASTED)  
Pag. 7/9

ANCAO - BIANCHI  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SICUS  
Valme

(Phal/BS)  
Cione 4/1

AMO  
4/1/99  
C. C.

finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'Azienda nell'ambito dell'esercizio dell'attività libero professionale e quindi nell'assenza di sovrapposizione delle figure di soggetto o oggetto del controllo per la specifica prestazione considerata. Ad esclusione di situazioni individuali di incompatibilità rispetto alle attività istituzionali svolte, i dirigenti del dipartimento di prevenzione esercitano l'attività secondo le tipologie di cui all'art. 15 quinquies comma 2 del Dlgs 229/99.

### Articolo 15 Personale di Supporto.

1. Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere devono fornire il necessario personale di supporto per lo svolgimento dell'attività libero professionale. Lo stesso va individuato e quantificato nell'atto aziendale.
2. Il regolamento, ai sensi del DM 28 febbraio 1997, art. 8, applicativo della legge 662/96, disciplina le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore del personale di supporto che opera nell'ambito della normale attività di servizio.
3. Il personale infermieristico e tecnico della riabilitazione che partecipa fuori dall'orario di lavoro all'attività di supporto dell'attività libero professionale ha diritto a specifici compensi da determinare previa contrattazione. La partecipazione fuori dell'orario di lavoro è volontaria.
4. In caso di oggettiva ed accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero-professionale, le Aziende Sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il Direttore Generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi.

### Articolo 16 Criteri per la determinazione delle tariffe dell'attività libero-professionale

Le tariffe ed i criteri per l'attribuzione dei proventi da corrispondere ai dirigenti interessati, nonché le modalità di riscossione degli importi nel caso di A.L.P. svolta presso strutture esterne all'azienda e con la medesima convenzionate, sono definite in sede aziendale nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabiliti negli artt. 56 e 57 del CCNL.

### Articolo 17 Copertura assicurativa

Le Aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL 1998 2001 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente all'attività libero-professionale intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Per il personale di supporto, la copertura assicurativa viene ugualmente garantita dalle Aziende.

Gli oneri relativi a quanto sopra stabilito, sono ricompresi tra i costi aggiuntivi sostenuti per l'erogazione dell'attività libero-professionale.



Uscita per  
C. C. / D. C.

AMO  
ASNO

AMAO-SPED  
[Signature]

[Signature]

AAROI (UMSPED)  
Pag. 8/9  
[Signature]

4

[Signature]



SICUS  
*[Signature]*

*[Signature]*  
20/05

ANNO  
*[Signature]*

### Articolo 18 Informazione all'utenza

1. Le Aziende Sanitarie, per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, per garantire la tutela dei diritti degli utenti del SSN e per consentire l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino, attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e la predisposizione della "Catra dei Servizi", hanno l'obbligo di attivare un efficace sistema di informazione ai cittadini in ordine a tutte le prestazioni (sia quelle garantite dal SSN, sia quelle in regime di libera professione) con le indicazioni di modalità di fruizione e dei tempi di attesa.
2. Il cittadino richiedente prestazioni non garantite dal SSN, deve essere in ogni caso preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere e che dovrà essere riportato a tergo dell'apposita domanda.
3. Per le attività ambulatoriali, dovranno essere opportunamente diffusi gli orari dedicati all'attività libero-professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità di pagamento.

ANNO  
*[Signature]*

### Articolo 19 Funzioni di controllo e di verifica

1. L'Azienda provvede all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione nonché specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, accreditate e non accreditate attivando specifiche forme di controllo interno tramite appositi organismi di verifica.
2. Le Aziende Sanitarie, inoltre, determineranno forme e responsabilità del controllo per la gestione dei ricoveri nelle camere a pagamento e per attività libero-professionali erogate in regime ambulatoriale e in regime di ricovero.
3. Vengono istituiti due organismi di valutazione sull'attività libero professionale intramuraria (A.L.P.I.) a composizione paritetica, sia a livello aziendale che regionale, tra rappresentanti delle amministrazioni e sindacati firmatari dei CC.NN.LL. della dirigenza.

*[Signature]*  
**ASL TERNI**  
*[Signature]*

*[Signature]*

### Articolo 20 Commissione paritetica regionale per l'A.L.P.I.

CARO  
*[Signature]*  
ASL

E' l'organo di controllo sull'A.L.P.I.  
Deve prevedere la presenza dei sindacati dei dirigenti sanitari. I suoi compiti sono:

- valutazione dell'attivazione dell'A.L.P.I. sul territorio regionale;
- interventi sui Direttori Generali in caso di mancata o insufficiente applicazione della A.L.P.I.;
- esprimere il proprio parere sulle integrazioni o correzioni delle linee guida regionali;
- controllo su eventuali conflitti di interessi aziendali o tra aziende e privati.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle norme previste in materia.  
La Regione si riserva, ad ogni modo, di rivedere le presenti linee-guida in caso di eventuali modificazioni ed integrazioni dell'attuale normativa vigente, nonché di fornire ulteriori precisazioni, ove necessario.

ANNO  
*[Signature]*

ANNO  
*[Signature]*


*[Signature]*



ANNO  
*[Signature]*

22/02/01

*[Signature]*

 Dichiarazione a Verbole di Federazione Medici.

La FM, invitata che si aggiunge al testo all'art. 4 le attività che non possono essere svolte e pagamento in ambito ambulatoriale e tutela dei cittadini utenti

- a) Terapia intensiva e subintensiva
- b) TSO
- c) Pronto soccorso ed emergenza
- d) attività certificata esclusivamente attribuita al SSN e ogni attività esclusivamente riservata al SSN.
- e) L. 134/78 e terapie farmacologiche SERT.

all'art. 4 comma 5 aggiungere "diritto d'autore in genere".

Se non accolta questa proposta la firma deve ritenersi tecnica solo per sbloccare il impasse nelle Arrendite della Regione.



Carlo Bozzi  
M. Rossi  
4